



# COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

Ordinanza Sindacale n° 35 del 07 LUG. 2009

**OGGETTO: Prescrizioni per la regolare tenuta e la circolazione dei cani a tutela delle persone e dei cani stessi.**

## IL SINDACO

Considerando il fenomeno di numerose aggressioni contro cittadini ed animali inermi causati dalla scorretta ed irresponsabile conduzione e detenzione da parte di proprietari di cani appartenenti a razze considerate pericolose, che hanno provocato gravissime lesioni a persone;

Dato atto che la convivenza è l'espressione massima dell'evoluzione della società civile e che ai principi di essa devono rifarsi tutti i comportamenti posti in essere dai cittadini;

Dato atto altresì, che nella nostra società, in modo sempre più diffuso, sono presenti diversi animali, tra i quali i cani, che sono per automomia "compagni" dell'essere umano;

Rilevato altresì che non tutti i Cittadini condividono senza timori la presenza di detti animali nella vita quotidiana, (specialmente quelli cosiddetti di indole mordace) e che è imperativo per l'Amministrazione Comunale tutelare anche questo tipo di situazione;

Sottolineato che i cani accompagnano l'uomo, condividendo momenti di ricreazione e di ludico ristoro, sulle aree pubbliche, percorrendo altresì vie e piazze, e che, per la loro peculiare condizione animale, assolvono sul pubblico suolo i bisogni fisiologici, quali le defezioni;

Evidenziato che tale comportamento, proprio degli animali, risulta fonte di inconvenienti igienici, in quanto la fruizione degli spazi ed aree pubbliche avviene in sinergia tra uomini, bambini ed animali;

Preso atto che, per motivi che trascendono la conoscenza e la comprensione del genere umano, talvolta i cani possono avere e compiere reazioni, atteggiamenti e fatti imprevedibili o quant'altro, e che in conseguenza di tali "reazioni" imprevedibili possono aversi aggressioni che, se non portati a termine, sicuramente possono intimorire o spaventare adulti e soprattutto bambini;

Ritenuto che la paura, intesa come stato d'animo, costituito da inquietudine o turbamento che si prova al pensiero o alla presenza di un pericolo vero o apparente, può sfociare in atteggiamenti che a loro volta possono indurre "reazione" da parte dei cani;

Evidenziato che è opportuna l'adozione di un atto specifico che disciplini la circolazione e la presenza dei cani sulle aree pubbliche, nonché gli obblighi gravanti sui proprietari e i conduttori sul pubblico suolo;

Acquisita la valutazione dell'esiguo costo che comporta la necessaria strumentazione (palcata, contropalcata e sacchetto);

Preso atto dell'aumentato numero di esposti reclamanti una maggiore tutela della quiete, dell'igiene e salubrità da parte di persone abitanti nel Centro Urbano e nelle zone esterne o frequentanti spazi pubblici, ivi comprese le spiagge nel periodo estivo;

Ritenuto di dover riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;

Considerato inoltre che un principio inderogabile deve essere quello che chi ha scelto di convivere o detenere un animale e nella fattispecie un cane, o abbia accettato di occuparsene, deve essere ritenuto responsabile della sua salute, del suo benessere nonché dell'igiene e della salubrità degli spazi ove vive l'animale, al fine di non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato;

Ravvisata l'opportunità di aumentare il più possibile il grado di sicurezza dei cittadini, che transitano lungo strade e/o marciapiedi prospicienti abitazioni che detengono cani ed in particolare di

**indole mordace.** In tal caso, la recinzione deve essere di altezza e con struttura tale da impedire all'animale di sporgersi con la testa o di scavalcarla;

Accertato, per quanto sopra esposto, che è necessario disciplinare dettagliatamente, a tutela degli interessi di tutta la collettività, le modalità di circolazione di cani nei parchi recintati, sui mezzi pubblici, nei locali pubblici, nonché nelle strade ed aree pubbliche;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2052 C.C., i proprietari e/o i custodi degli animali sono direttamente responsabili dei danni arrecati dai medesimi;

Preso atto di numerosi episodi di gravi aggressioni alle persone da parte di cani;

Vista l'Ordinanza Ministeriale (Ministero della Salute) del 12 Dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13-1-2007).

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 08.Febbraio.1954, n. 320;

Visti gli artt. 823 - 826 - 844 del Codice Civile;

Vista la legge 14.Agosto.1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23.Dicembre.1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies 627 e 727 del codice penale;

Vista la legge 20.Luglio.2004, n. 189;

Vista l'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00.

Visti i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana.

Vista l'art. 2 1 -quinqies. legge 241/90 e succ. mod.

## ORDINA

Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni:

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nelle aree pubbliche, e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a. di munirsi, di paletta o altra idonea attrezzatura, (da esibire su richiesta delle FF.(00.)) per la raccolta delle deiezioni degli animali;
- b. di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
- c. di chiudere conseguentemente le feci in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua e di depositare gli stessi in appositi contenitori della nettezza urbana;

2. Nelle aree attrezzate esclusivamente a gioco per i bimbi, delimitate e non nelle spiagge, appositamente segnalate da appositi divieti, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio con eccezione dei non vedenti che utilizzano cani di accompagnamento e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco,esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

3. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani (quelli non inseriti nel successivo elenco) quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

4. I proprietari ed i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

5. Chiunque conduca, sulle pubbliche vie, piazze ed aree aperte al traffico o al pubblico, un cane di indole mordace di cui al seguente elenco (allegato "A" dell'Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre2006):

American Bulldog;

Cane da pastore di Charplanina;

Cane da pastore dell'Anatolia;

Cane da pastore dell'Asia centrale;

Cane da pastore del Caucaso;

Cane da Serra da Estrella;

Dogo Argentino;

Fila brasileiro;  
Perro da canapo majoreo;  
Perro da presa canario;  
Perro da presa Mallorquin;  
Pit bull;  
Pit bull mastiff;  
Pit bull terrier;  
Rafeiro do alentejo;  
Kottweiler;  
Tosa inu.

ha l'obbligo di tenerlo sempre, senza alcuna deroga, con museruola ed al guinzaglio, che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 metri a tutela dell'incolumità di quanti possono avere interazione con l'animale stesso.

6. Sono impartite le seguenti ulteriori prescrizioni per la tenuta dei cani:

\* chiunque possieda o detenga cani di cui al predetto elenco ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

\* è vietato acquistare o tenere i cani delle razze sopra citate ai delinquenti abituali o per tendenza a chi è sottoposto a misura preventiva o di sicurezza a chi ha riportato condanna, anche non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio, sino a due anni, a chi sia stato condannato per il reato di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater 544-quinques del Codice Penale, e per i reati previsti dalla L. 20/7/2004 n. 189 oltre che ai minori di 18 anni e agli interdetti.

\* è vietato condurre cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, cimiteri, nelle scuole e negli edifici pubblici, e nelle spiagge, ove tale divieto sia previsto da apposito avviso;

\* è vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;

\* è vietato abbandonare animali sul territorio Comunale;

\* è vietato addestrare cani per guardia o altri scopi ricorrendo a violenze o percosse che traumatizzino i cani stessi;

\* premesso che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è vietato detenere cani a catena sprovvisti di un riparo rialzato sul suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie. L'eventuale catena deve avere una lunghezza non inferiore a mt. 6 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella catena. Gli animali che per loro uso debbono essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua; Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani.

\* è vietato svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici, come circhi, zoo o mostre che comportino maltrattamento di animali e/o comportamenti contrari alla loro dignità ed al loro rispetto ed inducano le persone ed i bambini in particolare ad apprendere una conoscenza distorta dei principi etologici ed ecologici;

\* prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga: garantire la tutela di terzi da aggressioni;

\* assicurare la regolare e quotidiana (anche più volte se necessario) pulizia degli spazi strutturati con un fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

7. chi possiede cani di cui all'elenco su riportato e non intende adeguarsi alle direttive citate precedentemente deve interessare le autorità veterinarie competenti per trovare idonee soluzioni per l'affidamento ad altri del cane.

8. E' consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani:

- a. soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico;
- b. da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;
- c. delle forze di Polizia e di Soccorso quando sono utilizzati per servizio.

9. I proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga.

10. Chiunque custodisca il proprio cane in un recinto la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Lo spazio dovrà essere tenuto in perfetta e costante pulizia e periodicamente oggetto di disinfestazione. Sono fatte salve eventuali azioni civilistiche di privati.

11. I possessori devono sempre garantire che il proprio cane non rechi disturbo ai vicini con ululati, latrati, e continuo abbaiare ed in particolar modo nelle ore destinate al riposo delle persone e non sconfini in proprietà altrui o in strada.

### RICORDA

• che i proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani hanno l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative;

• che il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare all'anagrafe canina dell'A.U.S.L. di residenza, nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento:

- lo smarrimento accidentale del cane;
- la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
- la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
- la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- la variazione di residenza;
- chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale per l'attivazione dell'intervento di cultura;

### AVVERTE

- che, ai trasgressori alle prescrizioni della presente Ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo le procedure della Legge n° 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento Comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco ed a quelle dei dirigenti/responsabili di settore con la sanzione accessoria della riduzione in pristino per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e tutela della quiete pubblica o delle persone realmente disturbate.

° Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere ed ottenere dagli accompagnatori degli animali la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura per la rimozione delle eventuali deiezioni del cane.

° Per le violazioni contemplate da leggi speciali in materia si applica la sanzione prevista dalle leggi stesse (ps, la legge 14 agosto 1991, n. 281).

° Sono fatte salve ed impregiudicate le sanzioni di carattere penale di cui agli artt. 659 e 727 del C.P.

° In tutti i casi in cui il conduttore sia persona diversa dal proprietario dell'animale, quest'ultimo è sempre obbligato in solido con il contravventore al pagamento delle sanzioni amministrative previste.

° La Polizia Locale, unitamente alle altre Forze di Polizia, è incaricata di verificare la corretta e costante applicazione del presente provvedimento.

° Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Cap. Rizzo Francesco, Comandante del Corpo di Polizia Municipale sito in Via Pitirè, n° 19 - 90040 Trappeto (PA) - Tel. 091/8788691.

° La presente Ordinanza revoca le precedenti disciplinanti le medesime fattispecie e/o in contrasto con la presente;

° Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

° Dell'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani di accompagnamento. le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

° La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto Comunale e affissa nei pubblici locali



Il Sindaco  
Avv. Sebastiano Giuseppe Muscolino